

STATUTO

Associazione Pediatri Ospedalieri Italiani

AS.P.O.I.

Art. 1

Denominazione, rappresentatività e sede

E' costituita l'Associazione Pediatri Ospedalieri Italiani la cui denominazione può essere utilizzata anche nella forma abbreviata AS.P.O.I..

L'ASPOI rappresenta sindacalmente i medici pediatri che operano in strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e universitarie a favore del neonato, del bambino e dell'adolescente, in servizio ed in quiescenza, qualunque sia la natura del rapporto ed il datore di lavoro a vantaggio del quale svolgono attività professionale.

L'ASPOI ha sede e domicilio legale nella città di residenza del Presidente dell'Associazione in carica e sede amministrativa nella città designata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'ASPOI non ha finalità di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2

Adesioni

Possono essere iscritti all'ASPOI:

- tutti i medici pediatri che operano in rapporto di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa ancorché in rapporto giuridico di natura convenzionale in strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e universitarie a favore del neonato, del bambino e dell'adolescente che ne facciano domanda e ne accettino le norme statutarie.

- i medici pediatri con pregresso rapporto di dipendenza.

L'adesione è permanente, salvo personale disdetta scritta, ed ha valore su tutto il territorio nazionale, anche in caso di trasferimento ad altre strutture.

Art 3

Scopi e Finalità

In accordo con il principio costituzionale della tutela della salute individuale e

collettiva da conseguire mediante l'erogazione, omogenea sul territorio nazionale, di servizi

sanitari qualificati, efficienti ed efficaci. L'Associazione intende promuovere lo sviluppo ed il miglioramento delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dedicate alle cure del neonato del bambino e dell'adolescente, tutelando, ad ogni livello, il ruolo dirigente e l'autonomia professionale dei medici che in esse operano.

L'ASPOI è apartitica e persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere ogni iniziativa e azione sindacale idonee a valorizzare e tutelare la professionalità del medico pediatra;
- b) promuovere e sostenere l'unità di tutti i medici pediatri che operano in strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e universitarie a favore del neonato, del bambino e

dell'adolescente, onde conferire maggiore forza sindacale all'intera categoria;

c) stimolare e verificare che le prestazioni erogate da e per conto del SSN siano qualificate, efficaci, appropriate e rispettose della dignità del neonato, del bambino e dell'adolescente ammalato;

d) fornire assistenza agli associati in controversie nell'ambito dell'esercizio della professione,

e) assumere tutte le opportune iniziative per favorire il più corretto inserimento dei giovani medici pediatri nell'ambito della professione e dei servizi sanitari;

f) favorire e promuovere il collegamento con altre Organizzazioni mediche nazionali ed internazionali;

g) mantenere opportuni collegamenti con la F.N.O.M.Cc.O., al fine di tutelare la professione e la deontologia medica;

h) promuovere la formazione professionale dei propri associati mediante l'Educazione Continua in Medicina ed ogni altra attività di ricerca, elaborazione e proposta nei vari settori di interesse ed operatività delle professioni operanti nell'ambito della tutela della salute del neonato del bambino e dell'adolescente;

i) promuovere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni ospedaliere dedicate al neonato, al bambino e all'adolescente nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie può sviluppare ogni più opportuna iniziativa e, in particolare:

j) dare vita, partecipare o aderire ad Organismi, anche a struttura societaria, autonomi rispetto ad essa;

k) partecipare ad Organismi di coordinamento sovra associativo, ovvero promuovere la costituzione e l'adesione ad aggregazioni di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere, aventi finalità non contrastanti con quelle del presente statuto.

Art 4

Attività

L'attività dell'Associazione è svolta nei confronti dei soci, nel rispetto delle finalità istituzionali e per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o di contributi associativi.

L'Associazione non svolge attività di assistenza fiscale nei confronti degli associati né di propaganda, né di promozione dell'attività esercitata dagli associati stessi.

Art 5

Diritti e doveri dei soci

I soci partecipano alle attività della Associazione, con l'obiettivo di diffonderne gli scopi e metterne in atto le direttive nel loro ambito di lavoro e nella società. Essi contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione attraverso la

propria attività assistenziale, scientifica e di ricerca ed attraverso l'impegno organizzativo nelle attività societarie. Un Socio può perdere la qualità di socio per i seguenti motivi:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto, e produce effetto ai sensi dell'articolo 24 del codice civile;
- per mancato pagamento della quota sociale annuale dopo un periodo di un anno e con effetto ai sensi dell'articolo 24 del codice civile;
- per decadenza, pronunciata con giudizio della Direzione Nazionale, a causa di comportamento professionale, deontologico o scientifico sanzionato dal collegio dei Probiviri come illecito o lesivo del prestigio della società. Per le ipotesi di esclusione che precedono resta salva la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 del codice civile.

Art. 6

Organi dell'ASPOI

Sono organi dell'ASPOI:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo Nazionale (comitato esecutivo);
- la Direzione Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;

Sono organi decentrati dell'Associazione:

- le Sezioni di Azienda;
- le Sezioni Provinciali;
- le Sezioni Regionali.

Art. 7

Eleggibilità, durata, incompatibilità e decadenza dalle cariche

Ogni carica, individuale e collegiale, sia a livello periferico che centrale, ha durata quadriennale. Le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidente Vicario e Segretario Nazionale Amministrativo non sono rinnovabili nella stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Sono eleggibili alle cariche gli iscritti in regola con il pagamento delle quote sindacali.

Gli iscritti che hanno cessato l'attività lavorativa mantengono la carica (eccetto quelle aziendali dalle quali decadono) fino alla scadenza naturale del mandato.

Le cariche di Segretario Nazionale Amministrativo e di Revisore Nazionale dei conti sono incompatibili con quella di Segretario Regionale Amministrativo.

Le cariche aziendali, provinciali, regionali e nazionali decadono automaticamente con la decadenza rispettivamente del Segretario Aziendale, Provinciale e Regionale e del Presidente Nazionale.

Sono altresì cause di decadenza la perdita dei requisiti pre-

visti dagli artt. 1 e 2 del presente Statuto, nonché il mancato pagamento della quota associativa di cui all'art. 18.

Il rinnovo delle cariche deve avvenire nei trenta giorni precedenti la scadenza naturale, ferma la durata quadriennale della carica, e nei trenta giorni successivi in ipotesi di altra causa di decadenza, salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 2.

Art. 8

Sezioni di Azienda

La Sezione di Azienda è costituita da tutti gli iscritti A SPOT, appartenenti alla stessa Azienda (azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera autonoma, azienda ospedaliera universitaria, istituto di ricovero e cura, altre istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate o non).

La Sezione di Azienda è retta da un Segretario che la rappresenta a tutti gli effetti. Nei casi in cui l'azienda sanitaria ha valenza provinciale il segretario aziendale ricopre anche la carica di Segretario provinciale.

L'organizzazione, gli organi e le modalità di elezione alle cariche della sezione sono determinate dallo specifico regolamento.

Art. 9

Sezioni Provinciali

La Sezione Provinciale è costituita dalle Sezioni di Azienda appartenenti ad aziende aventi sede legale nel territorio della provincia. Nei casi in cui l'azienda sanitaria ha valenza provinciale la sezione aziendale corrisponde anche a quella provinciale. Per gli Enti diversi dalle Aziende Sanitarie, con articolazioni organizzative diffuse in più province vale il criterio dell'appartenenza territoriale di ciascun presidio. Ogni Sezione Provinciale è retta da un Segretario che la rappresenta a tutti gli effetti. Il Segretario Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale unitamente al Vice Segretario provinciale. Il Consiglio Provinciale è composto dai Segretari Aziendali appartenenti alle aziende che formano la sezione provinciale e dai componenti del Direttivo Nazionale, che svolgono attività lavorativa nella provincia. Nei casi in cui l'azienda sanitaria ha valenza provinciale il segretario aziendale ricopre anche la carica di Segretario provinciale. L'organizzazione, gli organi e le modalità di elezione alle cariche della sezione sono determinate dallo specifico regolamento.

Art. 10

Sezioni Regionali

Le Sezioni Regionali sono costituite dalle Sezioni Provinciali comprese nel territorio della Regione. Ogni Sezione Regionale è retta da un Segretario che la rappresenta a tutti gli effetti.

Il Segretario Regionale è eletto dal Consiglio Regionale unitamente al Vicesegretario Regionale ed al Segretario Regio-

nale Amministrativo.

Il Consiglio Regionale è costituito dal Segretario Regionale, dal Vice segretario Regionale Vicario, dal Segretario Regionale Amministrativo, dai Segretari Provinciali della Regione e dai membri della Direttivo Nazionale che svolgono attività lavorativa nella Regione.

Art 11

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) dal Vicepresidente Nazionale;
- c) dai componenti del Direttivo Nazionale;
- d) dai Segretari Regionali e delle Province Autonome;
- e) dai delegati Regionali e delle Province autonome in numero di 1 (uno) per ogni Regione o Provincia Autonoma; a questi si aggiungono delegati in misura di 1 (uno) ogni 100 (cento) iscritti o frazione per ogni Regione e provincia autonoma eletti tra gli associati iscritti all'Associazione da almeno tre mesi rispetto alla data di convocazione;
- f) dagli ex Presidenti Nazionali purchè ancora iscritti;
- g) dagli iscritti in distacco sindacale;

L'Assemblea Nazionale:

1. stabilisce le linee di indirizzo per la politica sindacale, sanitaria e previdenziale e le direttive per tutte le altre attività della Associazione;
2. approva lo statuto dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
3. elegge in distinte votazioni:

il Presidente;

il Vice - Presidente;

il Segretario nazionale amministrativo;

i sei (6) membri del Consiglio Direttivo;

i membri del Collegio dei Revisori dei conti (3 effettivi e 2 supplenti);

i membri del Collegio dei Probiviri (3 effettivi e 2 supplenti);

L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno. In via straordinaria l'Assemblea Nazionale può essere convocata su richiesta motivata del Presidente, del Direttivo Nazionale ovvero su richiesta di almeno i 2/5 dei suoi componenti ratificata dal Direttivo Nazionale. La convocazione avviene con comunicazione scritta, inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato, contenente l'ordine del giorno dei lavori; la seconda convocazione può essere stabilita per lo stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora dalla prima. In caso di particolare urgenza può essere convocata con un preavviso di almeno 48 ore.

L'Assemblea Nazionale, presieduta dal Presidente della Società ed in caso di suo impedimento giustificato dal Vice-Presidente Vicario, delibera e vota a maggioranza dei pre-



senti. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Le sedute dell'assemblea generale sono valide in prima convocazione quando si ha la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione da effettuarsi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 12

Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto tra gli iscritti dall'Assemblea Nazionale.

In caso di assenza, impedimento o vacanza temporanea del Presidente stesso, viene sostituito dal Vicepresidente Vicario. In tutte le ipotesi di vacanza permanente il Vicepresidente Vicario convoca e riunisce entro 45 giorni l'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente e di tutte le cariche elettive nazionali di cui . In caso di vacanza del Vice-Presidente subentra il primo dei non eletti nelle rispettiva elezione fino a completamento del mandato. Il subentrante è rieleggibile.

Il Presidente Nazionale esercita in particolare le seguenti attribuzioni:

- a) convoca gli organi centrali dell'Associazione;
- b) presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e la Direzione Nazionale;
- c) è garante dell'esecuzione delle delibere adottate dagli organi centrali; in caso di necessità ed urgenza assume decisioni, salvo ratifica dell'organo statutariamente competente;
- d) sovrintende alla conservazione ed alla amministrazione del patrimonio dell'associazione;
- e) promuove le iniziative necessarie al perseguimento degli scopi statutarî della Associazione, nell'ambito degli indirizzi dati dall'Assemblea Nazionale e dalla Direzione Nazionale, vigila sull'osservanza delle norme statutarie;
- f) provvede ad informare periodicamente i Dirigenti periferici in merito agli indirizzi di politica sindacale adottati dagli Organi centrali;
- g) propone alla Direzione Nazionale ed al Consiglio Direttivo Nazionale gli incarichi funzionali da attribuire.

Il Presidente resta in carica per quattro anni solari ed è immediatamente rieleggibile solo per un altro mandato. Il Presidente che termina il suo mandato ricopre la carica di Past-President ed è componente del Consiglio Direttivo Nazionale per un anno con voto consultivo.

ART. 13

Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito : dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Vicario, dal Segretario Nazionale Amministrativo, dai Consiglieri, in numero di sei, eletti dall'Assemblea Nazionale sulla base delle can-

didature pervenute al Presidente della Associazione almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.

2. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili solo per un altro mandato. Nel caso che un consigliere abbia a cessare dalla sua carica prima del termine del mandato, gli succederà il socio che, tra i non eletti, ha riportato il maggiore numero di voti acquisendone l'anzianità
3. Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare l'immediato Past-President per un anno solare dalla data di scadenza del proprio mandato, con voto consultivo.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la presenza di almeno 5 componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale dirige la Società secondo gli scopi indicati dall'art. 2 ed in base agli orientamenti indicati dall'Assemblea Nazionale; si riunisce almeno quattro volte all'anno. È tenuto a prendere tutti quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per il buon funzionamento e lo sviluppo della Associazione.
6. Le competenze attribuite al Consiglio Direttivo Nazionale sono :
 - dirigere le attività dell'Associazione per l'attuazione delle finalità statutarie;
 - dirigere l'attività culturale e scientifica dell'Associazione;
 - deliberare sull'ammissibilità o meno degli associati così come sulle eventuali esclusioni;
 - determinare l'entità delle quote sindacali;
 - deliberare e coordinare le attività programmate delle sezioni regionali dell'Associazione
 - predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre, con la relazione economica, all'approvazione della Direzione Nazionale, dopo esame e verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, al quale il Segretario Nazionale Amministrativo rimette la documentazione almeno 30 giorni prima della convocazione della Direzione Nazionale;
 - nominare e coordinare apposite commissioni di studio consultive (nazionali, interregionali o regionali) per valutare e gestire particolari tematiche;
 - convocare in via straordinaria l'Assemblea Nazionale;
 - deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
 - nominare il Direttore e il Comitato di Redazione del Giornale dell'Associazione;
 - nominare il Direttore e il Comitato di Redazione del Sito Web;



- approvare le candidature alle Cariche Sociali.

Art 14

Direzione Nazionale

1. La **Direzione Nazionale** è organo deliberante e di controllo.
2. È costituita dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Segretario Nazionale Amministrativo, dai sei Consiglieri nazionali e dai 20 Segretari Regionali.
3. Le riunioni della Direzione Nazionale, da tenersi almeno ogni sei mesi, devono essere convocate in forma idonea con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi eccezionali di urgenza nei quali il preavviso può essere di 48 ore. La Direzione Nazionale delibera validamente, in seconda convocazione, a maggioranza dei votanti, qualunque sia il loro numero.
4. La Direzione Nazionale:
 - a) approva il conto consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno;
 - b) approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c) delibera con maggioranza dei 2/3 dei presenti, previa relazione del Segretario Nazionale Amministrativo, l'entità della quota individuale degli iscritti e la quota di spettanza della Segreteria nazionale amministrativa; gli eventuali contributi supplementari a carico delle Sezioni Regionali in rapporto a spese straordinarie ritenute assolutamente necessarie;
 - d) delibera la partecipazione e la costituzione degli organismi di cui all'art. 3 e provvede su ogni conseguente decisione di carattere esecutivo, compresa la nomina dei rappresentanti di ASPOI negli Organismi di cui al medesimo articolo;
 - e) esercita attività di vigilanza e controllo sull'operato dei propri rappresentanti in seno agli stessi Organismi fornendo preventivamente le indicazioni del caso relative a tutti gli atti costituenti straordinaria amministrazione;
 - f) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sull'attività degli Organi periferici;
 - g) autorizza il rilascio di garanzie che impegnino direttamente l'Associazione in favore di Organismi ai quali essa partecipi ovvero nei quali abbia designato propri Rappresentanti;
 - h) emana specifici Regolamenti applicativi del presente Statuto, compreso quello relativo alla competenza delle spese e dei rimborsi;
 - i) ratifica la nomina e la revoca del Direttore del giornale, degli iscritti per i quali viene richiesto il distacco sindacale, dei responsabili di uffici o incarichi e dei membri di commissioni;
 - j) può convocare Congressi aperti a tutti gli iscritti per discutere ed esaminare problemi di interesse generale.
6. Alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e consulenti indicati dalla Stesso Consiglio

Direttivo Nazionale o dal Presidente.

Art. 15

Segretario Nazionale Amministrativo

1. Il Segretario Nazionale Amministrativo è responsabile diretto della corretta gestione amministrativa e contabile dei fondi nazionali; può effettuare operazioni presso gli istituti di credito e, previa deliberazione della Direzione Nazionale, presso gli intermediari finanziari;

può, su autorizzazione della Direzione Nazionale, richiedere eventuali affidamenti bancari;

può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi; cura e gestisce i rapporti di lavoro con il personale dipendente; predispone e sottopone all'approvazione della Direzione Nazionale il conto consuntivo per l'esercizio precedente ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che si aprono al 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; provvede a tenere aggiornato l'inventario dei beni nazionali dell'Associazione, compresi quelli affidati alle strutture periferiche.

2. Intrattiene i necessari rapporti con i responsabili amministrativi periferici, dettando le norme per uniformare le procedure contabili; vigila sulla contabilità delle Sezioni Regionali e delle Province Autonome, eseguendo in caso di verificato inadempimento, riferito alla Direzione Nazionale, e su disposizione della stessa, i relativi controlli; sollecita e cura l'esazione diretta o indiretta delle quote.

ART. 16

Collegio dei Revisori dei Conti

E' composto da n. 3 componenti effettivi più 2 supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale.

Elegge, nella prima convocazione, il proprio Presidente. Esamina i bilanci consuntivi annuali con l'obbligo di eseguire i necessari controlli e verifiche. Allo scopo si riunisce entro il 30 giugno dell'anno successivo. Redige il verbale sul quale sono annotati eventuali dissonsi.

Dura in carica 4 anni ed è immediatamente rieleggibile solo per un altro mandato.

Art. 17

Collegio dei Proibiviri

Il collegio dei Proibiviri è un organo di garanzia per i Soci. E' costituito da 3 componenti nominati dall'Assemblea Nazionale. Il Presidente del Collegio è eletto tra i componenti nella prima riunione successiva alla nomina.

Il Consiglio Direttivo sottopone al Collegio dei Proibiviri tutti i casi di pertinenza che pervengano all'Associazione che pongano dubbi di sanzionabilità per comportamenti illeciti o lesivi del prestigio della associazione e pertanto in contrasto con gli scopi di cui all'art 3. Il collegio dei Proibiviri avrà facoltà di identificare la tipologia di sanzione commisurata alla problematica eventual-



mento accertata, dalla sanzione scritta, alla sospensione dall'esercizio dei diritti associativi e/o dalla carica ricoperta, da un minimo di mesi uno ad un massimo di anni due, fino alla decadenza dello stato di socio. Contro le decisioni del Collegio che comminano sanzioni è ammesso ricorso, con atto motivato da inviare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione erogata, alla Direzione Nazionale, in composizione limitata a cinque membri designati dalla stessa.

Art. 18

Quote associative

1. La quota associativa è individuale e di regola deve essere versata all'Associazione dai singoli iscritti tramite delega rilasciata all'Ente di appartenenza ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti. La quota associativa non è rimborsabile, né rivalutabile, né trasmissibile.

Art 19

Finanziamento dell'Associazione

Le attività sociali sono finanziate attraverso la quota sociale e/o i contributi di Enti pubblici o privati. Sono esclusi i finanziamenti che configurino conflitto d'interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Art 20

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'ASPOT, l'Assemblea Nazionale deciderà sulla destinazione del patrimonio sociale.

Art 21

Modifiche dello Statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale convocata in seduta straordinaria con votazione a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le delibere di scioglimento e di conseguente devoluzione del patrimonio dell'associazione che dovranno inderogabilmente essere approvate dai tre quarti dei soci iscritti.

Le proposte di modifica sono formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente della Società. Il Presidente deve includere nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve notificare ai Soci il testo delle modifiche proposte.

Art. 22

Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nei Regolamenti derivati, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Roma 10 Novembre 2010

Firmato: Domenico Minasi - Rino Agostiniani - Francesco Paravati - Ettore Cataldi - Massimo Palumbo - Carlo Cioffi - Giovanni Rossi - Antonino Privitera

La presente copia, composta di diciannove pagine è conforme
al suo originale, firmato a norma di legge si rilascia per

gli atti consueti

Roma, 17 novembre 2010

